



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

PARTNERS

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FABIO LARUSSA
DR. FRANCESCO BASILE

ASSOCIATES

DR. IDA ZACCARDI
DR. CARLO COSTANTINI
RAG. EUGENIO MORETTI
DR. VALENTINA ILARIO
DR. DANIELA IERINÒ

Roma, 3/10/2013

BOLLETTINO INFORMATIVO n.6/2013

A seguito della riunione di ieri del Parlamento sembra assodato che l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% sia ormai definitivo, con decorrenza 1°/10/2013.

La nuova aliquota si applicherà, quindi, alle operazioni effettuate da tale data, tenendo presente che:

- per la cessione di beni immobili si fa riferimento alla data dell'atto notarile;
- per la cessione di beni mobili si fa riferimento alla data di consegna o spedizione;
- per le prestazioni di servizi si fa riferimento alla data del pagamento;
- in tutti i casi precedenti, se in data anteriore si verifica il pagamento o l'emissione della fattura, si fa riferimento alla suddetta data anteriore (ad esempio se una prestazione di servizi viene pagata il 20/10/2013, ma in data 15/9/2013 è stata già emessa la fattura, quest'ultima porterà l'aliquota del 21% proprio perché è stata emessa precedentemente al pagamento).

Ricordiamo anche, come già fatto in occasione del precedente aumento dell'aliquota (v. ns. bollettino informativo n.9 del 2011), alcuni casi particolari che possono verificarsi nella pratica:

1. registro corrispettivi: tutti coloro che sono esonerati dall'obbligo di emettere la fattura e che tengono il registro dei corrispettivi (tipicamente i commercianti al minuto) dovranno inserire i corrispettivi del mese di settembre nella colonna "21%" e quelli a partire dal mese di ottobre nella colonna "22%", mentre nulla cambierà per quelli che erano già al 4% o al 10%;
2. fatturazione differita: in caso di fatturazione differita (ricordiamo che per le cessioni di beni per le quali viene emesso il documento di trasporto, o d.d.t., la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo) si fa sempre riferimento alla data di consegna o spedizione: pertanto, una cessione di beni effettuata il 10/9 accompagnata da d.d.t., potrà essere fatturata entro il 15/10 e la relativa fattura dovrà indicare l'aliquota del 21%;

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986

cod. fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

3. preavviso di parcella: nel caso in cui si sia ricevuto un preavviso di parcella anteriormente al 1°/10, con IVA, quindi, al 21%, al momento del pagamento bisognerà ricordarsi di aumentare il netto in funzione della nuova aliquota del 22%: infatti, a seguito del pagamento, il fornitore del servizio dovrà emettere la fattura e dovrà applicare la nuova aliquota;
4. IVA a esigibilità differita: per quanto riguarda le fatture emesse nei confronti di enti pubblici con IVA ed esigibilità differita, non si verificano cambiamenti a seguito dell'innalzamento di aliquota, in quanto le fatture emesse prima del 1°/10 sono già definitive, anche se l'IVA relativa sarà versata solo dopo il pagamento della fattura stessa;
5. nota di credito: qualora dopo il 30/9 si manifesti la necessità di emettere una nota di credito a fronte di una fattura emessa prima di tale data con aliquota al 21%, si dovrà comunque applicare la stessa aliquota anche nella nota di credito: infatti, trattandosi di uno storno di un'operazione già effettuata, lo stesso non potrà che avvenire con la stessa aliquota dell'operazione da stornare.